SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 129° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 26 gennaio 1988 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1987, n. 560.

Modificazione all'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, relativo alla determinazione delle attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 18 aprile 1962, n. 230.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, concernente l'elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *a*) della legge 18 aprile 1962, n. 230;

Visto l'art. 1, sesto comma, secondo inciso, della richiamata legge n. 230/1962, che prevede la possibilità di apportare modifiche all'elenco di cui trattasi;

Considerato che la produzione di alimenti vegetali e bevande da parte di aziende conserviere nel periodo dell'anno compreso tra maggio e ottobre postula la necessità di utilizzare contestualmente imballaggi metallici atti alla loro conservazione;

Considerato altresì che le lavorazioni connesse alla produzione di detti imballaggi soddisfano, per l'effetto, alla necessità di sostenere e di incrementare i livelli occupazionali in rapporto alle conclamate finalità di flessibilizzazione delle condizioni di impiego e del mercato del lavoro;

Valutata, quindi, l'opportunità di integrare il cennato elenco con la previsione del riconoscimento del carattere di stagionalità anche alle lavorazioni concernenti la produzione di imballaggi metallici per alimenti vegetali e bevande;

Visto il prescritto parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 18 giugno 1987;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il punto 24 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, è modificato come segue: «Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1987

COSSIGA

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1987
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 174

88G0022

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 dicembre 1987.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere, per l'anno 1988, sulle operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, effettuate con raccolta sul mercato internazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alle esecuzioni di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica internazionale;

Visto in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il successivo art. 24 della ripetuta legge n. 227, il quale, nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede che il Mediocredito centrale, può accordare agevolazioni su operazioni alla esportazione agli operatori nazionali, con raccolta di mezzi finanziari sui mercati estero e internazionale agli acquirenti e committenti esteri in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'art. 16 nonché a favore di istituti e banche nazionali ed estere;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 16 gennaio 1979, con il quale si è provveduto a disciplinare l'intervento del Mediocredito centrale sulle cennate operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visti in particolare, gli articoli 3 e 9 del citato decreto, i quali stabiliscono i criteri per la determinazione delle commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1983 con il quale, ad integrazione di quanto previsto dal citato decreto 2 dicembre 1978, sono state fissate le commissioni di intermediazione per le operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di credito derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1985, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 206, con il quale sono state unificate e determinate le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti di credito per l'anno 1985;

Visto il proprio decreto 24 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1987, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 10, con il quale sono state determinate le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti di credito per l'anno 1987;

Ritenuto opportuno confermare la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari creditizi per gli oneri connessi con la loro attività, in relazione alla peculiare natura delle operazioni agevolate e tenuto conto delle commissioni in atto riconosciute agli intermediari creditizi nazionali per operazioni di prestiti in valuta;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per l'anno 1988 per tutte le operazioni effettuate con provvista in qualsiasi valuta estera, ivi comprese quelle perfezionate mediante smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali, sarà determinata di volta in volta sulla base delle condizioni di mercato, della natura dell'operazione e del relativo rischio, in ogni caso, non potrà essere superiore allo 0,80% annuo.

Per tutte le operazioni di smobilizzo pro-soluto sull'estero di titoli di credito è corrisposta la commissione *una tantum* nella misura non superiore allo 0,40%.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1988
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 10

88A0242

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 gennaio 1988.

Autorizzazione alle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico per la cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Considerato che la sezione III del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 marzo 1985 ha delegato al comitato per la cardiologia e cardiochirurgia, istituito con decreto ministeriale 3 agosto 1983, l'esame dei requisiti minimi necessari per ottenere l'autorizzazione al trapianto cardiaco e delle relative istanze;

Vista la proposta formulata dal predetto comitato, sulla base degli accertamenti tecnici effettuati, che prevede l'attivazione — in aggiunta agli otto centri già autorizzati — della seguente unità operativa:

Napoli, Università degli studi, prima facoltà di medicina e chirurgia, cattedra di «chirurgia del cuore e dei grossi vasi», ubicata presso l'ospedale V. Monaldi di Napoli;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 3 giugno 1987, che ha confermato e fatto proprio il parere del predetto comitato;

Viste le istanze inoltrate dal rettore dell'Università degli studi di Napoli e dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 41 di Napoli;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 13 ottobre 1987;

Sentito il successivo parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 dicembre 1987;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

La cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli, ubicata presso l'ospedale V. Monaldi di Napoli, è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cuore da cadavere prelevato in Italia od importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il reparto operatorio della cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

È altresì consentito all'équipe autorizzata con il presente decreto di effettuare il prelievo di cuore anche presso altri centri autorizzati alle attività di cui al punto *a)* dell'art. 1.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Cotrufo prof. Maurizio, direttore della cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;
Vosa dott. Carlo, ricercatore presso la cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;
Nappi, dott. Gianantonio, ricercatore presso la cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli; prima
De Luca Tupputi Schinosa dott. Luigi, ricercatore presso la cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;
Cerasuolo dott. Flavio, ricercatore presso la cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;
Santè dott. Pasquale, ricercatore presso la cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;
De Vivo dott. Fabrizio, assistente presso l'ospedale V. Monaldi di Napoli.

Art. 4.

Il Ministero della sanità formula, aggiorna e diffonde raccomandazioni in merito ai criteri cui dovrà attenersi l'istituzione di cui all'art. 2 e quelle ad esse collegate relativamente alla:

immissione nell'elenco nazionale di potenziali riceventi e gestione dell'elenco;
assistenza pre e post-trapianto;
modalità operative delle équipes di prelievo e di rianimazione.

Il Ministero della sanità verifica con periodicità biennale lo sviluppo del programma dei centri e l'attività dei centri stessi, riferisce al Consiglio superiore di sanità, mantiene regolari collegamenti con la regione Campania.

Il Ministero della sanità per i compiti sopraspecificati si avvale della consulenza del suddetto comitato per la cardiologia e cardiochirurgia.

Art. 5.

La cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi per la ricerca dei caratteri immunogenetici dei donatori e dei riceventi si avvarrà dell'istituto di immunoematologia e trasfusione della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Tale attività si svolgerà in collegamento con il centro di riferimento per il Lazio, le regioni meridionali ed insulari che ha sede presso il servizio trapianti d'organo della seconda patologia chirurgica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e presso l'istituto di tipizzazione tissutale e problemi della dialisi-clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma.

Art. 6.

Il Ministero della sanità cura:

a) la standardizzazione ed il controllo di qualità della lettura delle biopsie miocardiche dei trapiantati;
b) la definizione dei protocolli di espianto dei cuori dei riceventi nonché dei cuori dei trapiantati deceduti;
c) il coordinamento dei protocolli di studio dei medesimi.

Per i compiti soprasspecificati il Ministero della sanità si avvale dell'Istituto superiore di sanità e degli studi e delle ricerche effettuate dall'istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche - Pisa.

Art. 7.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 8.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 9.

Il rettore dell'Università degli studi di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A0239

DECRETO 15 gennaio 1988, n. 14.

Disposizioni dirette ad escludere il rischio di infezioni da virus HIV, dettate anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 14 luglio 1967, n. 592, sulla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256: regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Viste le proprie circolari n. 28 del 17 luglio 1985 e n. 47 del 16 luglio 1986, aventi ad oggetto «Infezioni da LAV/HIV - misure di sorveglianza e profilassi»;

Viste le misure adottate dalla Direzione generale del servizio farmaceutico per escludere il rischio di trasmissione di infezione da HIV attraverso l'impiego di emoderivati;

Visto l'art. 5, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria», convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531;

Ritenuto necessario dettare disposizioni organiche e generali dirette ad escludere il rischio di infezioni da virus HIV attraverso la catena delle emotrasfusioni e delle somministrazioni di emoderivati;

Sentita la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, istituita con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1987;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. I centri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 14 luglio 1967, n. 592, nello svolgimento delle operazioni di selezione dei donatori oltre quanto previsto dal capo I del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, devono preliminarmente escludere, sulla base dell'indagine anamnestica, che i donatori appartengano alle categorie a rischio di cui alla tabella 1.

2. È fatto obbligo agli stessi centri di invitare, con idonee modalità, i potenziali donatori ad astenersi da donazioni di sangue qualora appartengano alle categorie a rischio.

Art. 2.

1. I centri di cui all'art. 1 hanno l'obbligo di effettuare su ogni unità di sangue o plasma donato la ricerca degli anticorpi anti-HIV, secondo le modalità seguenti.

La ricerca degli anticorpi anti-HIV va effettuata *soltanto* nei centri trasfusionali autorizzati. Prima di qualsiasi prelievo andrà eseguita attenta indagine anamnestica e, qualora dovessero evidenziarsi elementi presenti o pregressi chè consentano di ascrivere il soggetto a categorie a rischio, il soggetto deve essere invitato a rivolgersi ad altri centri (indicati dalle regioni) per il test anti-HIV. Il centro trasfusionale non deve eseguire su questi soggetti il test per l'HIV, né deve effettuare sugli stessi alcun prelievo di unità di sangue. Va segnalata l'importanza della autoesclusione dalla donazione dei soggetti appartenenti a categorie a rischio.

L'unità di sangue prelevata ai soggetti che risultano negativi all'indagine anamnestica deve essere sottoposta a test per HIV utilizzando sistemi per la rilevazione di anticorpi anti-HIV autorizzati quali presidi medico-chirurgici ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1987.

Se il risultato del test è positivo l'unità di sangue va eliminata. Se tale risultato positivo viene confermato in un secondo test eseguito con lo stesso metodo sullo stesso campione di sangue, il soggetto dovrà essere indirizzato per ulteriori indagini ad uno dei centri specializzati indicati dalla regione

La tabella 2 mostra una sintesi della procedura.

Art. 3.

1. Gli schedari ed i registri di cui all'art. 17 della legge 14 luglio 1967, n. 592 ed agli articoli 18, 26, 29, 32 e 37 del decreto presidenziale 24 agosto 1971, n. 1255, devono riportare anche i dati relativi alla ricerca degli anticorpi anti-HIV eseguita su ogni unità di sangue.

2. Gli schedari ed i registri, aggiornati in ogni loro parte, devono essere esibiti ad ogni controllo delle autorità sanitarie, fermo restando il segreto professionale e quello di ufficio di cui all'art. 21 del citato decreto presidenziale 24 agosto 1971, n. 1256.

3. I centri sono tenuti ad inviare rapporti semestrali, indicando il numero dei saggi effettuati e i relativi risultati, all'autorità sanitaria regionale di competenza, al Ministero della sanità - Direzione generale dell'igiene pubblica ed al centro operativo AIDS - Istituto superiore di sanità, secondo lo schema della tabella 3.

Art. 4.

1. Le aziende farmaceutiche autorizzate alla produzione di emoderivati, le aziende farmaceutiche importatrici di plasma o di emoderivati nonché i centri di produzione di emoderivati autorizzati dal Ministero della sanità a norma dell'art. 7 della legge 14 luglio 1967, n. 592, devono attenersi alle disposizioni come segue:

1) Tutti gli emoderivati devono essere preparati esclusivamente a partire da unità di sangue o plasma che siano risultate negative alla ricerca degli anticorpi anti-HIV.

La ricerca va eseguita su ogni singolo prelievo, utilizzando per i prelievi effettuati in Italia sistemi per la rilevazione di anticorpi anti-HIV autorizzati quali presidi medico-chirurgici ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1987.

Per i prelievi effettuati all'estero, la ricerca degli anticorpi anti-HIV sui singoli campioni deve essere stata eseguita con sistemi previamente approvati dalle competenti autorità sanitarie del Paese di provenienza.

2) I metodi utilizzati per il frazionamento del plasma devono essere preventivamente approvati dal Ministero della sanità.

Per la preparazione di tutti i fattori della coagulazione deve essere adottata una metodica idonea alla inattivazione virale preventivamente approvata dal Ministero della sanità.

3) La descrizione dettagliata della tecnica utilizzata per la ricerca degli anticorpi anti-HIV, delle modalità di applicazione o delle metodiche di inattivazione virale, delle prove sperimentali dell'inattivazione dell'HIV e della tecnica di misura dell'attività biologica del prodotto prima e dopo il trattamento stesso, deve essere notificata, per l'approvazione al Ministero della sanità al quale dovrà essere notificata, in seguito, anche qualsiasi modificazione introdotta nei procedimenti utilizzati.

4) I centri trasfusionali, oltre a quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto, debbono tenere i dati relativi ai metodi e ai reagenti utilizzati per la ricerca di anticorpi anti-HIV e i risultati delle analisi. Se i centri sono anche autorizzati alla produzione di emoderivati, gli stessi debbono tenere i dati relativi alle metodiche di inattivazione virale.

Tutti i suddetti dati debbono essere accuratamente riportati in appositi registri da esibire ad ogni richiesta delle autorità sanitarie per le opportune verifiche.

5) I direttori tecnici delle aziende produttrici devono attestare che ciascun lotto dei propri emoderivati è preparato da pool di plasma proveniente da prelievi controllati singolarmente con metodiche idonee approvate ai sensi del punto 1) del presente articolo e debbono essere in grado di esibire, su richiesta del Ministero della sanità, i certificati relativi a ogni singolo prelievo che ha contribuito alla formazione del pool da cui è stato preparato il lotto.

6) Le autorizzazioni all'importazione di plasma, di emoderivati semilavorati, di emoderivati in bulk sono subordinate alla dichiarazione da parte del direttore tecnico della ditta importatrice della disponibilità delle certificazioni relative alla negatività ricerca di anticorpi anti-HIV eseguita sulle singole unità nei Paesi di origine.

7) L'utilizzazione di sangue umano ricavato da placente non controllate singolarmente può essere autorizzata dal Ministero della sanità sentito il parere dell'ISS unicamente per la produzione di albumina a condizione che venga dimostrato che il procedimento di frazionamento è in grado di inattivare qualsiasi agente infettante noto.

8) Resta valido quanto già disposto con circolare del Ministero della sanità n. 68 del 1978 relativamente al controllo dell'HBs Ag su ogni singolo prelievo di sangue.

9) Il foglietto illustrativo del prodotto finito sia di produzione nazionale che importato dall'estero deve contenere:

l'indicazione dell'origine del plasma, se venoso o placentare;

la dichiarazione che ciascuna unità, usata per la produzione dell'emoderivato, è stata controllata e trovata negativa per l'antigene HBs Ag e per gli anticorpi anti-HIV;

per l'albumina di origine placentare l'indicazione che i controlli sono stati eseguiti sul pool di plasma placentare e non sulle singole placente;

l'indicazione dei metodi di inattivazione virale utilizzati.

Art. 5.

1. Le regioni adotteranno iniziative idonee a favorire, attraverso opportuni interventi di informazione e di educazione sanitaria, la diffusione della metodica della autotrasfusione evidenziandone i vantaggi.

Art. 6.

1. Formano parte integrante del presente decreto le allegate tabelle 1, 2 e 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA 1

SOGGETTI APPARTENENTI A CATEGORIE A RISCHIO DA ESCLUDERE AI FINI DELLA DONAZIONE DI SANGUE

Tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti per via endovenosa dal 1978 in poi.

Soggetti di sesso maschile a comportamento omosessuale.

Partners sessuali di soggetti sieropositivi per HIV.

Partners sessuali di soggetti appartenenti a categorie a rischio di AIDS.

Politrasfusi dal 1978 in poi.

TABELLA 2

SCHEMA DI PROCEDURE
PER LA RICERCA DI ANTICORPI ANTI-HIV NELLE UNITÀ DI SANGUE

TABELLA 3
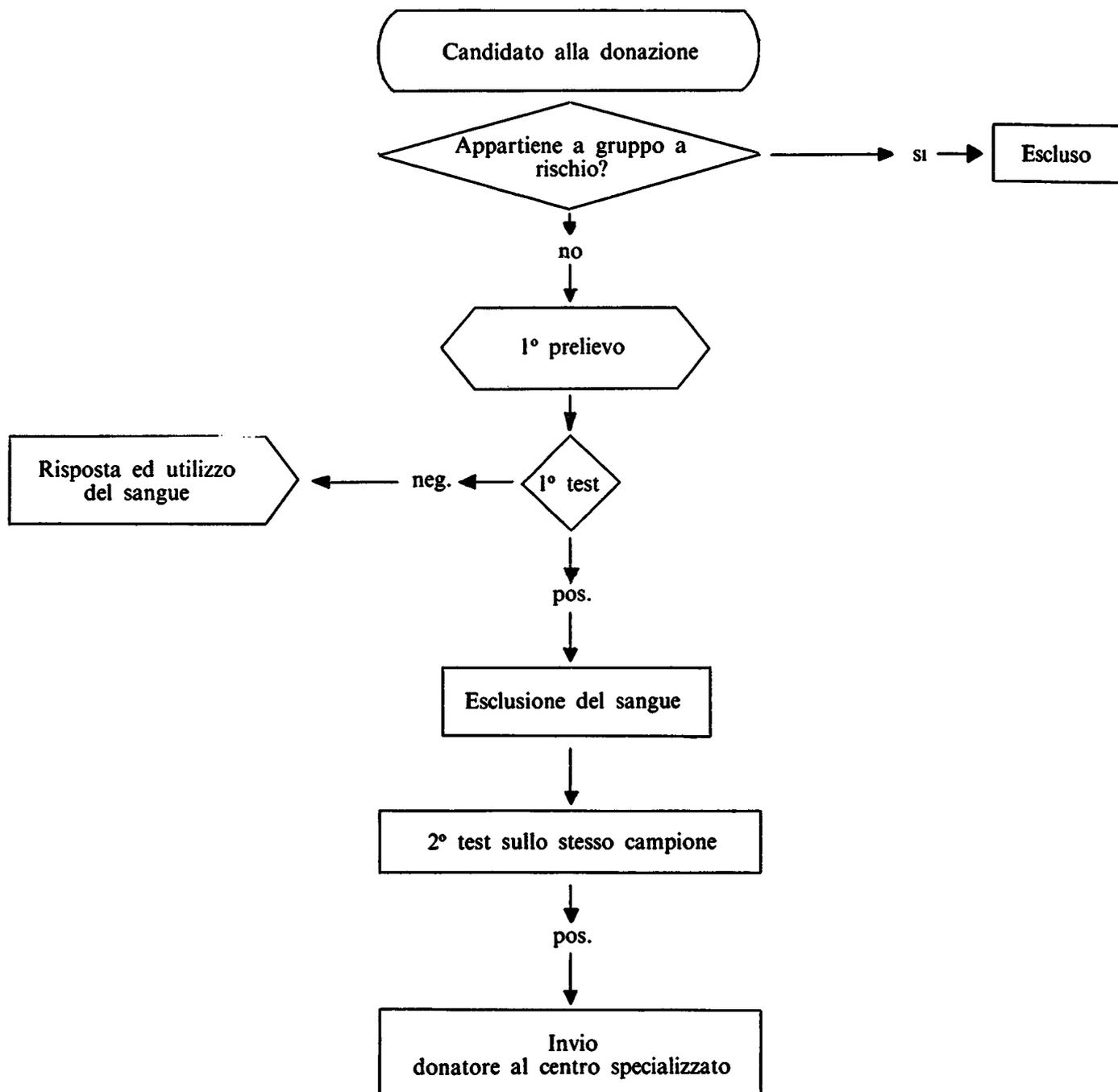
QUESTIONARIO SEMESTRALE SULLO SCREENING DELLE UNITÀ DI SANGUE PER ANTICORPI ANTI-HIV

Ai fini di uniformare la risposta al questionario indichiamo alcune definizioni operative da adottare per la compilazione.

Per donatore si intende un soggetto a cui viene prelevata una unità di sangue a scopo trasfusionale.

Per donazione si intende l'unità di sangue prelevata a scopo trasfusionale.

Ad esso stesso donatore possono corrispondere più donazioni, per cui tale distinzione è essenziale per il calcolo dei denominatori.

Il questionario è strettamente confidenziale e i dati forniti saranno utilizzati soltanto a fini epidemiologici.

Centro trasfusionale .... |_|_|_| tel. ....

Primario dirigente .... (Cognome) .... (Nome)

Semestre: 1° |_| 2° |_| |1|9|8|_|

DATI RELATIVI AL SEMESTRE

Quante unità di sangue sono state raccolte nel semestre? |_|_|_|_|

Su quanti donatori? |_|_|_|_|

Quante unità di sangue sono risultate positive al 1° test anti-HIV? |_|_|_|

Quanti dei campioni positivi al 1° test sono risultati positivi anche al 2° test? |_|_|_|

Quanti donatori hanno avuto un ripetuto test positivo per anti-HIV? |_|_|_|

Indicare a quale categoria a rischio (tabella 1) appartengono i donatori con due tests positivi, indicare «nessuna categoria» per coloro senza fattori di rischio.

....

....

....

....

Data compilazione |_|_|_|_|_|_| N. scheda |_|_|_|_| (Non compilare)

La scheda va inviata, entro il primo mese dopo il semestre in oggetto, a:

Assessorato regionale sanità

Ministero della sanità - Direzione generale servizi igiene pubblica - Via Liszt, 34 - 00144 Roma

Istituto superiore di sanità - Centro operativo AIDS - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 833/1978 è quella istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

— Il comma 7 dell'art. 5 del D.L. n. 443/1987 dispone: «Le unità sanitarie locali assicurano l'esecuzione dei test sierologici per la diagnosi dell'infezione HTLV/III-LAV sulle unità di sangue raccolte, destinando alla trasfusione diretta o alla produzione di emoderivati e di plasmaderivati le unità risultate sierologicamente negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'impiego di unità di sangue e suoi derivati, anche di origine placentare, importate dall'estero. Con decreto del Ministro della sanità vengono indicate le norme di carattere tecnico e le modalità per l'esecuzione del predetto test».

Nota all'art. 1:

I centri previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge n. 592/1967 sono:

i «centri di raccolta, fissi e mobili», i quali provvedono alle operazioni di raccolta del sangue umano per uso trasfusionale ed al suo immediato trasferimento ai centri trasfusionali ed ai centri di produzione di emoderivati;

i «centri trasfusionali», che provvedono alle operazioni di raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché alla eventuale preparazione di emoderivati con esclusione del plasma e dei suoi derivati;

i «centri di produzione degli emoderivati», i quali, oltre che alle attività demandate ai centri trasfusionali, provvedono alla preparazione e alla distribuzione dei derivati del sangue umano a lunga conservazione per uso profilattico terapeutico e diagnostico;

il «Centro nazionale per la trasfusione del sangue» la cui organizzazione e funzionamento sono affidati alla Croce rossa italiana.

Nota all'art. 2:

Il D.M. 3 marzo 1987, n. 133, ha sottoposto tutti i kit per la rilevazione degli anticorpi anti-HIV alla disciplina dei presidi medico-chirurgici, la quale, fra l'altro, subordina il commercio dei prodotti al rilascio di autorizzazione da parte del Ministro della sanità.

Note all'art. 3:

— L'art. 17 della legge n. 592/1967 dispone, al primo comma, che i centri richiamati nella nota all'art. 1 hanno l'obbligo di mantenere aggiornati schedari distinti per i donatori periodici, per i donatori occasionali e per i datori professionali di sangue.

— L'art. 18 del D.P.R. n. 1255/1971 detta disposizioni finalizzate all'aggiornamento degli schedari di cui all'art. 17 della legge; i successivi articoli 26, 29, 32 e 37 dettano norme specifiche sui registri e sugli schedari che devono essere tenuti dai centri di raccolta, dai centri trasfusionali e dai centri di produzione degli emoderivati.

— L'art. 21 del predetto regolamento dispone: «Le trasmissioni di dati relativi agli esami ed ai prelievi cui sono stati sottoposti i donatori ed i datori debbono venire effettuate con il pieno rispetto del segreto professionale e del segreto d'ufficio».

Nota all'art. 4:

La circolare del Ministero della sanità n. 68 del 1978 ha stabilito che la ricerca dell'antigene di superficie dell'epatite *B* deve essere eseguita, in tutti i centri trasfusionali, su ogni singola donazione di sangue mediante metodo di terza generazione, imponendo, altresì, la distruzione di ogni unità di sangue risultata positiva. La stessa circolare ha stabilito le misure da adottare nei confronti degli emoderivati a lunga conservazione e dei derivati ottenuti per frazionamento del plasma umano per escludere il rischio di trasmissione del virus dell'epatite *B*.

88G0029

ORDINANZA 14 gennaio 1988, n. 15.

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, recante disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Considerato che dal 25 luglio 1987 non sono stati più segnalati focolai di afta epizootica nel territorio nazionale;

Considerato che con decisione della commissione CEE del 26 novembre 1987, n. 87/563/CEE, sono state revocate le misure di divieto nei confronti delle esportazioni nei Paesi comunitari di carni, prodotti a base di carni e di animali vivi delle specie bovina e suina;

Ritenuto che, in relazione alla favorevole situazione epizootologica nei riguardi dell'afta epizootica, possono essere attenuate le disposizioni relative ai controlli sanitari sullo spostamento degli animali delle specie recettive alla malattia;

Visti gli articoli 6, lettera *b)*, e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza 27 giugno 1987, n. 288, riguardante disposizioni in materia di polizia veterinaria ed interventi di profilassi dell'afta epizootica (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1987), modificata dall'ordinanza 5 novembre 1987, n. 465 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1987);

Su conforme parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 dicembre 1987;

Ordina:

Art. 1.

L'art. 12 dell'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 5 novembre 1987, n. 465, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini da trasportare a mezzo ferroviario, tranvia, autocarri, navi ed aeromobili con destinazione a regioni diverse da quelle in cui ha sede l'allevamento di provenienza, debbono essere sottoposti a preventiva visita veterinaria prima del carico.

La visita veterinaria per gli animali di cui al comma precedente deve essere integrata da un controllo sanitario sull'intero allevamento.

La dichiarazione di esito favorevole del controllo sullo stato sanitario dell'allevamento deve essere aggiunta alla dichiarazione sanitaria di cui a tergo del mod. 4 allegato al vigente regolamento di polizia veterinaria, con l'indicazione dell'ora in cui sono stati espletati la visita veterinaria sugli animali da trasportare ed il controllo sanitario sull'intero allevamento.

Nel caso di partenza per destinazioni a regioni diverse da pubblici mercati la dichiarazione di cui al comma precedente è fatta dal veterinario responsabile del mercato limitatamente alle condizioni sanitarie dell'animale proveniente dal mercato medesimo.

Oltre alle indicazioni di cui sopra, il mod. 4 deve contenere anche tutti gli elementi utili per individuare l'allevamento di provenienza e gli animali trasportati. L'attestazione sanitaria di cui al mod. 4 ha validità quarantotto ore a decorrere dall'ora nella quale sono stati attuati la visita veterinaria ed il controllo sanitario dell'allevamento.

Per quanto attiene ai bovini, ai bufalini, agli ovini ed ai caprini, lo spostamento degli stessi non sarà comunque consentito se gli animali da trasportare non risultino vaccinati nei confronti dell'afta epizootica in conformità delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1987.

Qualora i suddetti animali abbiano superato i tre mesi di età e non risultino mai vaccinati lo spostamento è consentito trascorsi sette giorni dalla esecuzione del secondo intervento vaccinale previsto dall'ordinanza ministeriale di cui al comma precedente. Tale disposizione non si applica per gli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione.

Una copia del predetto modello deve essere inviata al più tardi al momento della partenza degli animali, dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di provenienza a quello dell'unità sanitaria di destinazione. La copia che scorta gli animali deve essere consegnata, al momento dello scarico, al destinatario il quale deve provvedere, entro le ventiquattro ore successive, ad inviarlo al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Se gli animali sono destinati ad un macello pubblico o privato, detta copia deve essere consegnata al momento dello scarico al servizio veterinario che esplica le funzioni di ispezione delle carni nel macello stesso.

Gli automezzi adibiti al trasporto di animali debbono risultare, prima e dopo il trasporto, accuratamente puliti e disinfettati.

A comprova dell'avvenuta disinfezione gli automezzi debbono portare il cartello di cui al settimo comma dell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Sul cartello, oltre alle altre indicazioni dell'ottavo comma del succitato articolo, devono essere riportate la targa dell'automezzo e l'indicazione dell'ora dell'avvenuta disinfezione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per lo spostamento degli animali delle specie sopraindicate dagli allevamenti situati nel territorio della unità sanitaria locale n. 16 Modena della regione Emilia-Romagna sia che gli animali debbano essere trasportati nell'ambito territoriale della suddetta unità sanitaria locale della regione Emilia-Romagna o siano destinati ad altre regioni o province autonome».

Art. 2.

L'art. 13 dell'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — La dichiarazione di provenienza (mod. 4) rilasciata dallo speditore per trasporti a mezzo ferrovia, tranvia, autocarri, navi ed aeromobili di cui all'art. 31 del regolamento di polizia veterinaria citato nelle premesse, deve essere accuratamente compilata dallo speditore degli animali con l'indicazione dell'unità sanitaria locale di provenienza e integrata dalla dichiarazione che gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione contro l'alla epizootica in conformità alle disposizioni contenute nella ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 312.

Qualora gli animali abbiano superato i tre mesi di età e non risultino mai vaccinati contro l'afta epizootica, lo spostamento è consentito trascorsi sette giorni dalla esecuzione del secondo intervento vaccinale previsto dall'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 312.

Tale disposizione non si applica per gli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione.

Copia della dichiarazione di provenienza di cui al primo comma deve essere consegnata al momento dello scarico al destinatario che deve provvedere, entro ventiquattro ore successive all'arrivo, ad inviarlo al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Se gli animali sono destinati ad un macello pubblico o privato, detta copia deve essere consegnata al momento dello scarico al servizio veterinario che esplica le funzioni di ispezione delle carni nel macello stesso.

Gli automezzi adibiti al trasporto di animali debbono risultare, prima e dopo il trasporto, accuratamente puliti e disinfettati.

A comprova dell'avvenuta disinfezione gli automezzi debbono portare il cartello di cui al settimo comma dell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria».

Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 14 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0028

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 gennaio 1988, n. 16.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 ottobre 1983 che detta le norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 986/68 del Consiglio del 5 luglio 1968, n. 1105/68 della commissione del 27 luglio 1968 e n. 2793/77 della commissione del 15 dicembre 1977, relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1983, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1983, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 16 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1987, che detta le norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 986/68 del Consiglio del 5 luglio 1968, n. 1105/68 della commissione del 27 luglio 1968 e n. 2793/77 della commissione del 15 dicembre 1977, relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame;

Visto il regolamento CEE n. 3715/87 dell'11 dicembre 1987 che sospende l'applicazione del regolamento CEE n. 2793/77 a partire dal 14 dicembre 1987;

Considerata la necessità di portare a conoscenza di tutti gli interessati l'intervenuta normativa comunitaria;

Considerato che la commissione ha ritenuto ammissibile che possano ritenersi valide, ai fini della liquidazione dell'aiuto previsto dal regolamento CEE n. 1105/68, le autorizzazioni rilasciate in conformità del regolamento CEE n. 2793/77, in quanto gli impegni assunti nella richiesta di autorizzazione a beneficiare dell'aiuto speciale soddisfano ugualmente tutti i requisiti richiesti per ottenere la concessione dell'aiuto normale;

Considerata l'opportunità di emanare disposizioni applicative in tempi brevi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del regolamento CEE n. 3715/87 dell'11 dicembre 1987 a decorrere dal 14 dicembre 1987 il latticello e/o il latte scremato, come definiti all'art. 1 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, usufruiranno esclusivamente dell'aiuto previsto dal regolamento CEE n. 1105/68.

A tal fine, nella domanda da presentare all'A.I.M.A. per ottenere la liquidazione dell'aiuto, le imprese autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2793/77 dovranno, per il latticello e/o latte scremato ceduto o utilizzato a partire dal 14 dicembre 1987, richiedere il pagamento per l'ammontare dell'aiuto previsto dal regolamento CEE n. 1105/68 e dichiarare che tutto il latticello e/o il latte scremato fabbricato è stato denaturato con 1 g di azorubina E 122 per ogni tonnellata di prodotto.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvederà ad emanare eventuali disposizioni per l'applicazione del succitato regolamento CEE n. 3715/87 dell'11 dicembre 1987.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 gennaio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0027

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 gennaio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fin Terziario Service S.r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1987, con il quale la società «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», con sede in Milano, corso Monforte, 50, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 27 gennaio 1987, ed è stato nominato il commissario liquidatore, in persona del prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington, 12;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1987 con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» i signori:

prof. Pier Gaetano Marchetti, nato a Milano il 30 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello, 18;

dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino, 1/b;

prof. Mario Massari, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia, 5;

Vista la nota del 13 agosto 1987, con la quale il tribunale civile e penale di Milano - sezione fallimenti, ai sensi dell'art 195 secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ha richiesto il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione all'applicabilità dell'art. 2 del decreto-legge n. 233/86 alla società «Fin Terziario Service S.r.l.», con sede in Milano, via Cerva n. 22, ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza della società medesima;

Visto il telegramma del 14 settembre 1987 (prot. n. 243119), con il quale il Ministero ha ritenuto applicabile l'art. 2 del predetto decreto-legge n. 233/86, in quanto la «Fin Terziario Service S.r.l.», risultava essere controllata dalla «Fin Terziario Italia S.p.a.», controllante la «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», società entrambe già sottoposte a liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza del 13 ottobre 1987, depositata il 31 ottobre 1987, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Fin Terziario Service S.r.l.», con sede in Milano, via Cerva n. 22;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge sopra citato, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Fin Terziario Service S.r.l.», con sede in Milano. via Cerva n. 22;

Decreta:

1. La società «Fin Terziario Service S.r.l.», con sede in Milano, via Cerva n. 22, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington, 12, quale commissario liquidatore della «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 28 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1987.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 24 febbraio 1987, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1987 e composto dai signori:

prof. Pier Gaetano Marchetti, nato a Milano il 19 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello, 18;

dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino, 1/b;

prof. Mario Massari, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia, 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0240

DECRETO 19 gennaio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Immoclub S.r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1987, con il quale la società «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», con sede in Milano, corso Monforte, 50, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 27 gennaio 1987, ed è stato nominato il commissario liquidatore, in persona del prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano. via Washington 12;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1987, con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» i signori:

prof. Pier Gaetano Marchetti, nato a Milano il 30 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello, 18;

dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino, 1/b;

prof. Mario Massari, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia, 5;

Vista la nota del 13 agosto 1987, con la quale il tribunale civile e penale di Milano - sezione fallimenti, ai sensi dell'art. 195, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ha richiesto il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione all'applicabilità dell'art. 2 del decreto-legge n. 233/86 alla società «Immoclub S.r.l.», con sede in Milano, corso Monforte n. 50, ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza della società medesima;

Visto il telegramma del 10 settembre 1987 (prot. n. 243087), con il quale il Ministero ha ritenuto applicabile l'art. 2 del predetto decreto-legge n. 233/86, in quanto la «Immoclub S.r.l.», risultava essere controllata dalla «Fin Terziario Italia S.p.a.», controllante la «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», società entrambe già sottoposte a liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza del 13 ottobre 1987, depositata il 31 ottobre 1987, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Immoclub S.r.l.», con sede in Milano, corso Monforte n. 50;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge sopra citato, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Immoclub S.r.l.», con sede in Milano, corso Monforte n. 50;

Decreta:

1. La società «Immoclub S.r.l.», con sede in Milano, corso Monforte, 50, e posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington, 12, quale commissario liquidatore della «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 28 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1987.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 24 febbraio 1987, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1987 e composto dai signori:

prof. Pier Gaetano Marchetti, nato a Milano il 19 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello, 18;

dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino, 1/b;

prof. Mario Massari, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia, 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0241

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali di alcune strade in provincia di Isernia

La strada provinciale «Di Fondo Valle Trigno» viene classificata statale con la denominazione di s.s. n. 650 «Di Fondo Valle Trigno» con i seguenti capisaldi di itinerario «svincolo con la s.s. n. 17 presso Isernia - svincolo di Pescolanciano - svincolo di Trivento - svincolo con la A/14 presso il casello di Vasto Sud - svincolo con la s.s. n. 16 a S. Salvo Marina», della estesa di km 75+650.

Il tratto di s.s. n. 85 «Venafrana», sotteso dalla predetta arteria ed ubicato fra l'innesto con la s.s. n. 17 presso la stazione di Pesche (km 48+634) e lo svincolo con la nuova s.s. n. 650 presso il casale di S. Onofrio (km 67+150) della estesa di km 18+516 viene declassificata a strada provinciale di Isernia.

Il successivo tronco terminale della s.s. n. 85 «Venafrana» compreso tra lo svincolo con la nuova s.s. n. 650 presso Pescolanciano (km 67+150) e l'innesto con la s.s. n. 86 presso Carovilli (km 74+420) resta statale ed assume la nuova denominazione di s.s. n. 651 «Di Pescolanciano» con i seguenti capisaldi d'itinerario: svincolo con la s.s. n. 650 presso Pescolanciano - Pescolanciano innesto con la s.s. n. 86 presso Carovilli con estesa di km 7+270 circa.

La s.s. n. 85 «Venafrana» assume i seguenti nuovi capisaldi di itinerario: «innesto s.s. n. 6 presso la stazione di Caianello - Venafro» - «svincolo con la s.s. n. 17 presso Isernia» con estesa di km 43+700.

L'attuale caposaldo intermedio della s.s. n. 17 «dell'Appennino abruzzese ed apulo sannitico» tratto Isernia - bivio per Carpinone» in comune con la s.s. n. 85 viene sostituito dal caposaldo «Isernia».

La strada provinciale «Trignina» di km 91+700 viene stralciata del n. 299 del piano di statizzazione di cui al decreto ministeriale del 27 marzo 1959.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1987, n. 2006, è classificata statale l'asta che raccorda l'estremità della statale n. 627 con la variante della statale n. 85.

La strada statale n. 627 modifica il proprio caposaldo terminale da innesto s.s. n. 85 nei pressi del viadotto Cardarella a Isernia a «svincolo s.s. n. 85 sul viadotto Longano presso Isernia», con elevazione di detta statale da km 77,285 a km 78+996.

88A0192

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Mogliano Veneto

Con decreto 31 ottobre 1987, n. 1331, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni, segnati nel catasto del comune di Mogliano Veneto (Treviso), al foglio n. 16, mappale 295 (Ha 0.00.40) e foglio n. 38, mappale 272 (Ha 0.00.40), della superficie complessiva di Ha 0.00.80, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 30 agosto 1986 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; schizzo planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

88A0193

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dell'incarico al commissario straordinario dell'ESMAS e determinazione dell'indennità di carica al medesimo

Con decreto ministeriale del 30 dicembre 1987 viene prorogata, per la durata di mesi tre, la nomina del prof. Stefano Mario Mundula quale commissario straordinario dell'ESMAS.

Con la stessa decorrenza è attribuita al medesimo, ai sensi del decreto interministeriale del 27 novembre 1987, l'indennità di carica spettante al presidente, determinata nel seguente modo:

compenso annuo lordo pari al trattamento economico del dirigente generale dell'amministrazione dello Stato maggiorato del 20%.

88A0256

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43